Proprietà. In uno studio della Fondazione Pacioli l'analisi del regime introdotto con la Finanziaria

Trust, il Fisco riduce l'appeal

Come opera il prelievo per i diversi tipi di beneficiari

Angelo Busani

L'osservazione del trust da parte del legislatore fiscale, specialmente sotto il profilo delle imposte sui redditi, è stata oggetto di una nutrita serie di riflessioni nel documento n. 12 della Fondazione Pacioli datato 7 giugno 2007.

Dopo anni di oblio del fenomeno del trust, la legge tributaria si è notevolmente occupata di trust sul finire del 2006, sia sotto il profilo delle imposte sui redditi che sotto quello delle imposte indirette.

ROVESCIO DELLA MEDAGLIA
Allo sdoganamento dell'istituto fa da contraltare la penalizzazione del sistema tributario varato alla fine del 2006

L'OMBRA DELLA DISPARITÀ
Chi è più attrezzato o meglio assistito può essere indotto a spostare le proprie operazioni all'estero

Ma se, da un lato, questo interesse del legislatore va salutato con favore, perché da esso indubbiamente deriva un definitivo sdoganamento del trust sotto il profilo della sua legittima utilizzabilità nel nostro ordinamento, d'altro lato l'emanazione di una specifica disciplina diventa controproducente se le norme emanate non sono solo volte a regolare l'istituto, ma anche a penalizzarlo fiscalmente: e ciò in quanto, in quest'ultimo caso, il suo utilizzo ne viene, in linea generale, inevitabilmente scoraggiato e, in linea particolare, chi è più "organizzato" o meglio professionalmente assistito (e quindi dotato di maggiori capacità di spesa consulenziale) è indotto a spostare le sue operazioni all'estero, in territori meno fiscalmente percossi.

È proprio quest'ultimo problema che va attentamente monitorato: infatti, se esistono attività giuridiche che è impossibile o oltremodo difficile delocalizzare, il trust invece spesso si presta a essere posizionato nei più vari Paesi; non si dimentichi, tra l'altro, che la mancanza in Italia di una legge civilistica sul trust costringe tutt'ora, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, di assoggettare a una legge di uno Stato estero anche i trust completamente «interni» (e cioè riguardanti soggetti e beni del tutto sottoposti al diritto italiano).

Allora, sarebbe una vera disdetta che, proprio nel momento in cui si iniziava registrare una certa "confidenza" del nostro ordinamento con il trust (in passato si è talora dubitato infatti del suo legittimo utilizzo in Italia), e quindi si assisteva a un sempre più diffuso consenso a istituire trust «interni», fosse proprio la legge fiscale a scacciare i trust e a sospingerli nuovamente in terra straniera, con conseguenti costi e difficoltà gestionali (senza poi parlare dei rischi che gli sprovveduti corrono nell'affidarsi inconsapevolmente alle numerose organizzazioni straniere che "vendono" il prodotto trust senza alcuna competenza in materia e quindi causando al cliente di turno più guai che vantaggi).

Ora, il documento della Fondazione Pacioli focalizza ovviamente l'attenzione sulla norma (articolo 1, commi da 74 a 76, della legge Finanziaria per il 2007) che si occupa dei redditi conseguiti dal trust e che dispone la tassazione in capo ai beneficiari se si tratta di un trust nel quale essi sono individuati nell'atto istitutivo del trust (i beneficiari infatti possono anche non essere determinati da subito: è il caso, ad esempio, dei beneficiari la cui individuazione è demandata al trustee dal disponente dopo il decorso di un certo periodo di tempo o dopo il verificarsi di certe determinate condizioni).

Su questo aspetto la Fondazione Pacioli (che prospetta alcune soluzioni operative sia mediante interpretazione sia mediante modificazione della normativa attualmente vigente) opera alcune considerazioni:

a) se si tratta di beneficiari che immediatamente beneficiano del reddito del trust, la tassazione in capo a loro non comporta alcun problema;

b) se invece si tratta di beneficiari fin da subito individuati, ma che percepiranno il reddito del trust solo in via posticipata (ad esempio, alla morte del disponente o solo dopo un dato numero di anni) appare abbastanza implausibile una loro tassazione per carenza di capacità contributiva (quindi, in sostanza, qui la tassazione dovrebbe essere operata in capo al trust, e ciò anche se già si abbiano beneficiari "determinati");

c) alla stessa conclusione si dovrebbe giungere nel caso di trust con beneficiari "finali" determinati e con attribuzione del reddito del trust, nel corso della sua esistenza, a finalità estranee rispetto a quei beneficiari (ad esempio, per finalità di beneficenza).

www.fondazionelucapacioli.it
Nella sezione «Documenti» il testo dello studio sulla disciplina fiscale dei trust

Il glossario

Le parole chiave per capire come funziona l'istituto

Cos'è il trust

È l'affidamento riposto da un soggetto (disponente o settlor) su di un altro soggetto (detto trustee) al quale viene trasferito un bene

I principi base

Il primo principio è che i beni che si vogliono vincolare in trust escono dalla disponibilità di chi istituisce il trust. Il secondo principio è che quei beni entrano nella disponibilità di un altro soggetto, (trustee), il quale li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata. Il terzo principio è che quei beni non sono "suoi" a tutti gli effetti; (se egli muore, i suoi eredi non possono farli propri; se egli fallisce, quei beni non entrano nella massa fallimentare). È quell'effetto del trust che i giuristi chiamano "segregazione". Il quarto e ultimo principio è che il trustee è un "fiduciario" in un senso diverso da quello per noi usuale: il trustee fa quello che gli è stato detto nell'atto per mezzo del quale il trust è stato istituito

Il disponente o settlor

È Il soggetto che istituisce il trust e che dota il trustee dei mezzi necessari per lo svolgimento del suo "incarico": il disponente può trasferire al trustee determinati propri beni, che appunto debbono essere gestiti dal trustee in funzione dello scopo che il disponente ha delineato nell'atto istitutivo del trust; il disponente può altresì dotare il trustee delle risorse finanziarie idonee per andare ad acquistare determinati beni, da porre sotto la sua amministrazione

Il trustee

È una persona fisica o giuridica che diviene titolare dei beni destinati al trust: il trustee diviene il titolare di questi beni a tutti gli effetti e nei confronti di chiunque, incluso il disponente; tuttavia, egli è soggetto all'obbligazione di gestire o disporre di questi beni secondo gli scopi dettati dal disponente

Chi fa il trustee

La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime "trust companies" italiane o quelle straniere

I beneficiari del trust

Vi possono essere "beneficiari del reddito"(soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust) e "beneficiari finali" (soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni oggetto del trust. I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo oppure anche in seguito. L'individuazione può essere fatta direttamente dal disponente o da un terzo a ciò incaricato (il protector); ancora, essi possono essere identificati o nominativamente o come appartenenti a una certa categoria di soggetti (ad esempio, tutti i discendenti di un certo capostipite)

ANALISI

Importanti passi avanti ma i dubbi restano

di **Paolo Moretti** *

Con la legge finanziaria per il 2007 il trust ha finalmente trovato una sua disciplina ai fini delle imposte sui redditi. L'istituto, di origine straniera, è ormai da tempo utilizzato in ambito nazionale per il perseguimento di finalità meritevoli di tutela. Era quindi tempo che ne fossero chiariti anche gli aspetti tributari.

Le disposizioni introdotte suscitano però più di un dubbio. Anzi, si ha netta la sensazione che, soprattutto in questa occasione, preso atto della complessità della materia, il legislatore abbia inteso formulare una prima schematica disciplina, con l'intenzione di tornare a correggerla e integrarla anche sulla base delle osservazioni degli operatori e degli studiosi.

Importante è però che il primo passo sia stato fatto. Anche la disciplina fiscale del trust acquisirà progressivamente una sua completezza e organicità. Al momento sta il disagio derivante dal primo confronto con la disciplina stabilita ed è quindi utile focalizzare l'attenzione sugli aspetti di incerta interpretazione, in attesa delle istruzioni dell'Agenzia (in corso di elaborazione) e degli ulteriori prevedibili interventi correttivi. Gli argomenti non mancano. Si farà cenno a taluni dei principali.

Per cominciare, non è chiaro perché i trust, ai quali è stata attribuita soggettività ai fini Ires, siano stati qualificati soggetti passivi distinti dagli «enti pubblici e privati diversi dalle società» menzionati dall'articolo 73 del Tuir.

Le categorie dei soggetti passivi Ires sono state tradizionalmente due: a) le società di capitali; b) gli enti diversi dalle società, distinti a loro volta in commerciali e non commerciali.

Con i trust sembra si sia voluto introdurre una terza categoria, con ciò suscitando una serie di problemi di non facile soluzione, a partire dalla configurabilità o meno dei trust quali sostituti d'imposta. Il punto andrebbe riconsiderato.

Dubbi ben più consistenti derivano poi dalla previsione secondo la quale nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust vadano imputati in ogni caso ai beneficiari. Non dovrebbe trattarsi di imputazione diretta. L'imputazione ai beneficiari dovrebbe invece avvenire con un effetto simile a quello che si verifica nei casi di tassazione per trasparenza delle società di persone o di capitali. Sarebbe bene chiarirlo.

Il problema maggiore però sta nella identificazione degli eventuali «beneficiari identificati». Dovrebbero considerarsi tali i soggetti che, secondo la volontà del disponente, debbono essere destinatari del patrimonio segregato alla scadenza fissata. Costoro sarebbero chiamati ad assolvere l'imposta sui redditi prodotti dal trust.

Né rileverebbe la circostanza che possa verificarsi un qualche stacco temporale tra il momento della costituzione del trust e quello della devoluzione del patrimonio ai beneficiari finali (anche nella tassazione per trasparenza si verifica qualcosa di simile).

Il criterio necessita però di taluni correttivi. Vanno considerate e disciplinate le situazioni nelle quali i beneficiari individuati sono espressamente esclusi dalla percezione dei redditi prodotti dal trust: quando il reddito del patrimonio segregato debba essere destinato dal trustee al perseguimento di finalità specifiche (ad esempio, a beneficenza) o comunque a vantaggio di soggetti diversi da quelli destinatari del patrimonio, con ciò escludendosi l'effetto di accumulo a beneficio dei beneficiari finali del patrimonio.

In questi casi è facile constatare che manca del tutto

LA PROSPETTIVA
La sensazione è che ci si trovi di fronte a una prima disciplina destinata a essere presto corretta

IL REBUS
Il criterio di imputazione dei redditi conseguiti non dovrebbe essere quello diretto

una capacità contributiva attuale che possa giustificare l'imputazione dei redditi del trust ai beneficiari del patrimonio.

Un problema analogo si pone per i «trust ad accumulo» (trust costruiti secondo uno schema che preveda la devoluzione del patrimonio ai beneficiari alla scadenza definita e la erogazione dei frutti del patrimonio agli stessi beneficiari alla medesima scadenza) quando si verifichi un rinvio troppo prolungato nel tempo della spettanza dei redditi ai beneficiari finali.

** Presidente Fondazione Luca Pacioli*

ANAS S.p.A.
DIREZIONE GENERALE

AVVISO INDICATIVO PER LA SELEZIONE DEL PROMOTORE
- PORTO DI ANCONA -
DENOMINAZIONE CONFERITA: DG PF 01/07

L'ANAS S.p.A., ai sensi degli articoli 152 e seguenti e dell'art. 175 del D.Lgs. 163/06, intende procedere all'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario compreso tra il Porto di Ancona e la grande viabilità (A 14 e S.S. 16).
L'opera risulta inserita nella delibera CIPE n. 121/01 e confermata dalla Delibera CIPE 130/2006, nel piano pluriennale della viabilità ANAS 2003/2012 e prevista negli strumenti di programmazione delle infrastrutture regionali.
L'importo presunto come da progetto preliminare ANAS risulta pari a 472.100.000,00 Euro.
La valutazione delle proposte avverrà entro i termini indicati all'art. 154 del D.Lgs. 163/06, e con riferimento ai parametri di valutazione ivi previsti, salva la possibilità di concordare con i candidati promotori un più lungo programma di esame e valutazione.
È previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 155, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/06 ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle offerte presentate dai soggetti offerenti.
Si segnala che non verranno prese in considerazione proposte la cui quota di contributo pubblico superi il 50 % del valore dell'investimento.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato al 16 Novembre 2007 alle ore 13:00.
Richieste di informazioni e chiarimenti, in lingua italiana, potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica dir.projectfinancing@stradeanas.it
L'avviso integrale è pubblicato sulla GURI n.79 del 09.07.2007 e può essere visibile sul sito del MIT e dell'ANAS.

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Ciucci

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/490326 - Fax 06/4454956 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.
DIREZIONE GENERALE

AVVISO INDICATIVO PER LA SELEZIONE DEL PROMOTORE
- ITINERARIO TERMOLI-SAN VITTORE -
DENOMINAZIONE CONFERITA: DG PF 02/07

L'ANAS S.p.A., ai sensi degli articoli 152 e seguenti e dell'art. 175 del D.Lgs. 163/06, intende procedere all'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario compreso tra lo svincolo di San Vittore sull'autostrada A1 e la città di Campobasso. In particolare si precisa che l'intervento risulta ricompreso in un più ampio itinerario che si sviluppa dallo svincolo di San Vittore sull'autostrada A1 a Termoli.
L'opera risulta inserita nella delibera CIPE n. 121/01 e confermata dalla Delibera CIPE 130/2006, nel piano pluriennale della viabilità ANAS 2003/2012 e prevista negli strumenti di programmazione delle infrastrutture regionali.
L'importo presunto come da progetto preliminare ANAS risulta pari a 1.460.100.000 Euro.
La valutazione delle proposte avverrà entro i termini indicati all'art. 154 del D.Lgs. 163/06, e con riferimento ai parametri di valutazione ivi previsti, salva la possibilità di concordare con i candidati promotori un più lungo programma di esame e valutazione.
È previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 155, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/06 ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle offerte presentate dai soggetti offerenti.
Si segnala che non verranno prese in considerazione proposte la cui quota di contributo pubblico superi il 50 % del valore dell'investimento.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato al 16 Novembre 2007 alle ore 13:00.
Richieste di informazioni e chiarimenti, in lingua italiana, potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica dir.projectfinancing@stradeanas.it
L'avviso integrale è pubblicato sulla GURI n. 79 del 09.07.2007 e può essere visibile sul sito del MIT e dell'ANAS.

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Ciucci

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/490326 - Fax 06/4454956 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

La proposta. I principali nodi da risolvere

Un confronto tra le parti prima di ritoccare le norme

Stefano Marchese

In Gran Bretagna, quando l'amministrazione ha voluto riformare il regime fiscale dei trust, ha pubblicato un documento aperto alla consultazione pubblica, raccogliendo i contributi degli esperti e, solo dopo approfondita riflessione, ha messo mano alla fase legislativa. In Italia, invece, il regime fiscale dei trust è stato disegnato inserendo alcuni commi nell'ultima Finanziaria. Il risultato è stato quello di emanare norme approssimate e, in molti casi, illegittime sul piano costituzionale.

LA RICETTA
Più che una circolare dell'Agenzia è necessario un documento di consultazione per una profonda riforma

Il nuovo articolo 73, comma 2, del Tuir prevede che i redditi dei trust con beneficiari individuati siano loro imputati (si ritiene secondo il noto meccanismo della trasparenza fiscale).

L'istituto della trasparenza fiscale trova la sua giustificazione in quei casi in cui il soggetto cui è imputato il reddito abbia un diritto soggettivo a incassarlo: è questa la posizione del socio di società di persone o del fiduciante nei confronti del fiduciario.

Ma non è sempre così nei trust. Ad esempio, quando l'atto istitutivo preveda che beneficiari siano A e B e il trustee possa discrezionalmente distribuire i redditi ad A e/o a B, potrebbe esservi il caso in cui il trustee paghi sempre ad A, mentre B, essendo individuato, paghi le imposte sul 50% dei redditi del trust, senza mai incassare alcun reddito né avendo alcun diritto soggettivo all'incasso. Per B manca quindi qualsiasi capacità contributiva.

Ovvero il trustee potrebbe, avendone facoltà sulla base dell'atto di trust, accumulare per decenni il reddito, senza alcun diritto dei beneficiari di richiederne il pagamento, che magari avverrà al termine del trust in capo agli eredi di A e B. Il fatto che A e B, per decenni, siano costretti a pagare imposte su redditi di cui non hanno la disponibilità evidenzia come siffatta imposizione sia illegittima giacché, anche se una loro capacità contributiva fosse ravvisabile, quest'ultima non sarebbe da definire «attuale» secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale.

Ancora, l'atto di trust è unilaterale, per cui D potrebbe nominare B beneficiario senza dirglielo e senza che sia necessario il suo consenso. A distanza di anni, B si vedrebbe notificare un accertamento per omessa dichiarazione del reddito di un trust di cui non conosce neppure l'esistenza.

Infine, il disponente D potrebbe nominare beneficiario B, con discrezione del trustee di distribuire o meno, e riservarsi di modificare il beneficiario in qualunque tempo: così B paga le imposte per molti anni, senza incassare alcunché, e alla fine viene sostituito dal nuovo beneficiario C, che incassa tutto il reddito del trust non pagando magari alcuna imposta.

Se dai trust familiari passiamo ad altre tipologie di trust, le aberrazioni fiscali aumentano.Si pensi a un trust solutorio in cui D trasferisce a un trustee alcuni beni plusvalenti affinché questo li venda e destini il ricavato a soddisfare i crediti dei beneficiari A e B verso D. La vendita e il conseguente realizzo della plusvalenza sono economicamente attribuibili a D, che si arricchisce del maggior valore di realizzo dei beni rispetto al loro costo; A e B, forse neppure per l'intero, rientreranno dei loro crediti, ma essendo beneficiari individuati saranno loro a pagare le imposte sulla plusvalenza.

Questi sono solo "assaggi" delle problematiche che derivano dal frettoloso disegno. Il mancato preventivo approfondimento della materia determina aberrazioni anche in alcuni trust di scopo e in quelli con funzioni di garanzia. Notevoli problemi derivano altresì dalle norme sulla residenza fiscale e sull'imposizione indiretta, tanto penalizzanti quanto eludibili. In definitiva, più che una circolare dell'Agenzia, sarebbe necessario un documento di consultazione per una profonda e articolata riforma della vigente e frettolosa normativa.

Le misure antielusive. Il peso della sede legale o amministrativa

Residenza in bilico sulle presunzioni

Thomas Tassani *

La Finanziaria 2007 ha introdotto due disposizioni con finalità antielusive sulla individuazione della residenza del trust. Il comma 3 dell'articolo 73 del Tuir presume la residenza in Italia dei trust istituiti in Paesi con cui non è previsto lo scambio di informazioni nei quali: a) almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia; b) quando, dopo la costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust una attribuzione che importi il trasferimento di proprietà dei beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, e vincoli di destinazione. Un profilo di interesse riguarda la prova contraria che può essere data per vincere la prima delle due presunzioni (che non è invece prevista per la seconda presunzione). Sarà infatti necessario provare l'assenza degli elementi caratterizzanti la residenza in Italia. Quindi, che né l'amministrazione né l'oggetto principale sono, per la maggior parte del periodo di imposta, collocati nel territorio italiano.

Se la sede legale risulta inutilizzabile nelle ipotesi di trust, neppure i criteri dell'oggetto principale e della sede dell'amministrazione appaiono indici certi. La sede amministrativa si identifica nel luogo in cui l'ente svolge la «preminente attività direttiva e amministrativa», da cui provengono «gli impulsi volitivi inerenti all'attività amministrativa». Spesso, le scelte di "gestione" dell'ente vengono prese a livello di «atto istitutivo», soprattutto nelle ipotesi di trust non discrezionali, con una impossibilità a utilizzare il criterio della sede dell'amministrazione e una ulteriore limitazione alla prova contraria.

L'oggetto principale è poi un criterio di difficile applicabilità. Come giudicare la prevalenza dell'oggetto nei casi in cui il trust si limiti alla gestione di immobili oppure alla gestione di partecipazioni in diverse società europee? Non solo si sottolinea la scarsa attenzione del legislatore che, nel momento stesso in cui ha riconosciuto la soggettività passiva del trust, non ha adattato le regole per determinare la residenza alla configurazione negoziale del trust.

La difficoltà interpretativa è, infatti, in grado di tradursi in una limitazione al diritto della prova contraria da parte del contribuente. Per questo motivo, e per evitare il rischio della *probatio diabolica*, dovrebbe essere accolta una nozione di sede dell'amministrazione che si identifichi con il luogo in cui il trustee prende le decisioni relative al patrimonio e all'attività del trust e, quindi, il luogo in cui il trustee opera. È quest'ultimo il gestore del patrimonio segregato, con una posizione analoga a quella rivestita dall'organo amministrativo nei soggetti societari.

** Università di Urbino «Carlo Bo»*

ITALIA LAVORO SpA
BANDO DI GARA - CIG: 00515761DC
1. Ente appaltante: Italia Lavoro S.p.A, Via Guidubaldo del Monte, 60, 00197 Roma (Tel. 06/802441, fax 06/80692946) sito: **www.italialavoro.it**. 2. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura dei servizi di: **conduzione, gestione, sanificazione degli impianti di condizionamento d'aria e ventilazione, di manutenzione relativi agli impianti elettrici, rete dati e fonia, all'impianto di riscaldamento, condizionamento ed all'impianto idrico sanitario e per la manutenzione delle infrastrutture edili della sede legale di Italia Lavoro** spa siti in Roma, Via Guidubaldo del Monte 60. 3. Importo: L'importo massimo impegnato è di **E 175.000,00** al netto di IVA, ed al lordo di ogni eventuale onere. 4. Procedura prescelta: Procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 124 del DLgs 163/06. 5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del DLgs 163/06 secondo i criteri indicati nel capitolato. 6. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Bando di Gara. 7. Durata dell'appalto: il contratto avrà durata biennale. 8. Termine ricezione domanda di partecipazione: **ore 12 del 27.07.07**. 9. Indirizzo cui inviare le offerte: Italia Lavoro SpA Via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma. 10. Informazioni complementari: Capitolato di Gara, Disciplinare di gara e relativi Allegati sono disponibili su **www.italialavoro.it/wps/portal/bandi**. Per ogni informazione relativa al presente bando è possibile contattare il Dott. M. Alfieri esclusivamente a mezzo e-mail malfieri@italialavoro.it.
Italia Lavoro S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Natale Forlani

COMUNE DI GOZZANO - NO
VARIANTE IN ITINERE ALLA VARIANTE STRUTTURALE GENERALE N. 1/03 AL VIGENTE PRGC ED ALLA SUCCESSIVA VARIANTE IN TINERE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 28/07/2006 DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 29 DELLA DCR 59 - 10831/2006 AI SENSI DELL'ART. 17 IV° COMMA DELLA L.R. 56/77 e s.m.i
Si rende noto che con deliberazione del C.C. n. 22 del 18/05/2007 è stato adottato in forma definitiva, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e smi, il progetto di variante in itinere. La deliberazione completa dei suoi atti tecnici ai sensi dell'art. 15 VIII° comma è depositata presso l'ufficio Segreteria e la deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi dal 9 luglio 2007 al 7 agosto 2007 compresi.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dr. Nicola Di Pietro
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO **Arch. Fausto Guidetti**

FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.
Via Milano, 28
88100 Catanzaro
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che la procedura ristretta n. Q07-002 per la fornitura di autobus di linea è stata aggiudicata il 30.04.2007.
L'impresa aggiudicataria è la Omnia Bus S.p.A. - Via Nazionale 106, Km 111 - 89047 Roccella Ionica (RC), il testo integrale del presente avviso è stato inviato al GUCE in data 29.06.2007 per la pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Lo Feudo

FIDENZA SPORT s.r.l.
Piazza G. Garibaldi n. 1
43036 Fidenza (Pr)
La Fidenza Sport s.r.l. (tel. e fax 0524 527916) indice procedura aperta per l'appalto di lavori di "realizzazione di campi da calcio in sintetico presso il complesso Ballotta".
Importo posto a base di gara € 855.473,60 di cui € 838.364,13 per lavori ed € 17.109,47 per oneri di sicurezza. Categoria prevalente: OS6 cl. III.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 01/08/2007. Informazioni presso l'ufficio di Fidenza Sport e copia integrale del bando sul sito internet www.fidenzasport.it.
Il legale rappresentante